



COMUNE DI PETRIOLO
Provincia di Macerata

Registro Generale n. 67

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 67 DEL 09-05-2017

**Oggetto: EMERGENZA SISMICA REVOCA PARZIALE ORDINANZA N. 98
DEL 04/11/2016 LIMITATAMENTE ALLA ZONA ROSSA N. 2**

L'anno duemiladiciassette addì nove del mese di maggio, il Sindaco LUCIANI ING. DOMENICO

PREMESSO

- che il territorio del Comune di Petriolo è stato interessato da eventi sismici di eccezionale intensità che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017;
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/08/2016 è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico di cui sopra che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- che con successive delibere del Consiglio dei Ministri sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 è stato prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 (T.U.EE.LL.) e in particolare gli artt. 50 e 54, relativamente alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

VISTA la Legge n. 225 del 24/02/1992 che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31/03/1998 recante conferimento di funzioni dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;

VISTA la Legge Regionale 32/2001 relativa al Sistema regionale di protezione civile;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 26/08/2016 n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016";

RICHIAMATA l'Ordinanza del Sindaco n. 77 del 01/11/2016 con la quale, a seguito degli eccezionali eventi sismici in premessa, venivano individuate porzioni del centro storico da evacuare e interdire a persone e mezzi (c.d. "zone rosse");

RICHIAMATA l'Ordinanza del Sindaco n. 98 del 04/11/2016 con la quale si disponeva la ripermimetrazione delle c.d. "zone rosse" ove non sussistono condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che la suddetta ordinanza individuava come "Zona rossa n. 2" la porzione del centro storico costituita dal patrimonio pubblico e privato su parte di Via Giacomo Leopardi civici dal 54 al 66 compresi, parte di Via Porta Nuova civici dal 85 al 97 compresi e parte di Via Fonte Buona n. 1 interessata dalla presenza di edifici e manufatti edilizi pericolanti lesionati dagli eventi sismici ed in particolare l'edificio di sito in via Marco Martello 32-38 di proprietà dei sigg. TAMAGNINI Francesca, ANDREZZI Federico e SOPRANZI Anna e l'edificio sito in Via Fonte Buona n. 1 di proprietà dei sigg. CORRADINI Maria Antonietta, CORRADINI Maria Giovanna, CORRADINI Maria Rosaria;

DATO ATTO che in data 13/12/2016 si è svolto un sopralluogo con procedura GTS presso l'edificio di Via Marco Martello 32-34 di proprietà dei sigg. TAMAGNINI Francesca e PORFIRI Cesare da parte della commissione tecnica composta da MANNA Andrea (Vigili del Fuoco), CANTALUPO Paolo (Regione Marche), SAGRETTI Nazareno (Comune di Petriolo), GUIDA Simona e ZOPPINI Cristiano (Unità di Crisi MIBACT);

PRESO ATTO che la scheda di valutazione GTS della suddetto sopralluogo indica che l'intervento è classificato di tipo P3 non eseguibile da parte dei VV.F.;

VISTA la Determinazione n. 7 del 02/02/2017 del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici con la quale veniva approvato il progetto dell'ing. Alessandra Magini per le opere di "Messa in sicurezza dell'Edificio comunemente denominato "Tamagnini", di proprietà dei sigg. TAMAGNINI Francesca e PORFIRI Cesare, sito in Via Marco Martello, 34-36 ed affacciantesi sulla sottostante Via Porta Nuova che costituisce un tratto della circoscrizione del Centro Storico;

VISTA la Determinazione n. 15 del 11/02/2017 del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici con la quale venivano aggiudicati i lavori di messa in sicurezza per la pubblica incolumità del suddetto edificio;

VISTO il certificato di regolare esecuzione per i lavori di messa in sicurezza dell'edificio prospiciente Via Porta Nuova di proprietà dei sigg. TAMAGNINI Francesca e PORFIRI Cesare rilasciato dal Direttore dei Lavori ing. Alessandra MAGINI;

DATO ATTO che in data 06/02/2017 si è svolto un sopralluogo con procedura GTS presso l'edificio di Via Porta Nuova n. 97 di proprietà dei sigg. CORRADINI da parte della commissione tecnica composta da MAIETTA Giov Paolo (Vigili del Fuoco), NAPOLITANO Giulia (Regione Marche), SAGRETTI Nazareno (Comune di Petriolo);

PRESO ATTO che la scheda di valutazione GTS della suddetto sopralluogo indica la presenza di un lieve distacco di parti murarie lato strada non ritenuto significativo ai fini della stabilità della parete;

RITENUTO non sussistere più situazioni di pericolo per la privata e pubblica incolumità per la porzione del centro storico identificata come “Zona Rossa n. 2”;

RITENUTO altresì necessario regolamentare la circolazione veicolare dei tratti delle vie compresi all'interno della suddetta “Zona Rossa n. 2” prima della loro riapertura al traffico veicolare;

A modifica dell'Ordinanza Sindacale n. 98 del 04/11/2016;

ORDINA

per le motivazioni sopra indicate e che si ritengono espressamente richiamate;

- la revoca parziale dell'Ordinanza n. 98 limitatamente alla porzione del centro storico identificata come “Zona Rossa n. 2” costituita dal patrimonio pubblico e privato su parte di Via Giacomo Leopardi civici dal 54 al 66 compresi, parte di Via Porta Nuova civici dal 85 al 97 compresi e parte di Via Fonte Buona n. 1;
- il mantenimento dell'interdizione al traffico veicolare dei tratti delle vie compresi all'interno della suddetta “Zona Rossa n. 2” fino ad emissione di apposita ordinanza di regolamentazione della circolazione veicolare;

DISPONE

Per gli uffici, ognuno per la propria competenza,

- che copia della presente ordinanza sia notificata a norma di legge ai proprietari/titolari di diritti reali degli edifici ricompresi all'interno della “Zona Rossa n. 2” e a chi, a qualunque titolo, li occupi e/o utilizzi;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge oltre che sul sito internet istituzionale dell'Ente;
- di cessare l'erogazione di forme di assistenza eventualmente godute conseguenti all'ordinanza revocata quali a titolo esemplificativo: contributo di autonoma sistemazione, ospitalità presso strutture ricettive, altre soluzioni temporanee;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura di Macerata;
 - Questura di Macerata;
 - Comando Stazione Carabinieri di Mogliano;
 - Comando dei Vigili del Fuoco di Macerata;
 - S.O.I. (Sala operativa integrata di protezione civile) di Macerata;
 - C.C.R. (Centro Coordinamento Regionale) territorialmente competente;
 - Gestori/distributori dei servizi di rete cui l'edificio è allacciato (energia elettrica, gas metano, acqua, ecc.);

INCARICA

- l'Ufficio Segreteria di pubblicare e di trasmettere la presente Ordinanza agli uffici comunali per quanto di competenza nonché agli Enti e ai Gestori/distributori dei servizi di rete cui l'edificio è allacciato;
- l'Ufficio di Polizia Municipale di notificare agli interessati ed eseguire la presente Ordinanza, anche mediante la consultazione e le risultanze degli atti anagrafici dei residenti;

- l'Ufficio Servizi Demografici - Anagrafe - Stato Civile di accertare quali sono i nuclei familiari che agli atti risultano risiedere negli edifici interessati;

INDIVIDUA

quale responsabile del procedimento l'addetta alla Segreteria Sig.ra Gigliola Temperini;

AVVERTE

che la presente ordinanza non modifica, né cessa l'efficacia di altre ordinanze di sgombero di immobili siti all'interno della Zona Rossa n. 2;

che il mancato rispetto della presente Ordinanza è sanzionato dall'art. 650 del Codice Penale; che eventuali danni a persone e/o cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno posti a carico degli inadempienti;

che l'Ufficio Servizi Sociali è a disposizione per fornire assistenza per la sistemazione alloggiativa alternativa;

che tutta la documentazione inerente la presente Ordinanza è reperibile presso l'ufficio segreteria contattabile al n. 0733.550601;

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro i termini previsti dal D.lgs. 104/2010 (60 gg);
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini previsti dal D.P.R. 24 novembre 1971, N. 1199 (120 gg);

che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente Ordinanza.

